



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MARSALA**  
**SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del Lavoro, Dott. XXXX XXXXX, al termine dell'udienza del 21/06/2023, tenuta con il sistema della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note tempestivamente depositate nell'interesse della ricorrente XXXX XXXXX, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. XXX/2023 R.G.L, promossa

**DA**

**XXXX XXXXX**, GNNMLS83R67H700E, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Abate Giuseppe Massimo, ed elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, Via Antonino Castiglione n. 20

RICORRENTE

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. XXXX XXXXX, funzionario ministeriale in servizio presso l'Ambito territoriale per la provincia di Trapani

RESISTENTE

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato; ha contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione

degli artt. 3, 35 e 97 Cost., delle clausole 4 e 6 allegate alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020.

La docente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale "1) *IN VIA PRINCIPALE*, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da estinare alla formazione professionale della parte ricorrente.

2) *IN VIA SUBORDINATA*, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.

Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde."

2. Il Ministero dell'Istruzione e del merito, con memoria difensiva tempestivamente depositata, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito e ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.

3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.

4. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'odierna amministrazione convenuta.

Come noto, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo rileva il cosiddetto "*petitum sostanziale*", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. *petitum formale*), ma soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 luglio 2009, n. 15469).

Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto in causa una posizione giuridica che assume all'evidenza consistenza di diritto soggettivo, avendo la stessa rivendicato il diritto al riconoscimento del beneficio della carta docente: l'oggetto principale del presente giudizio consiste, invero, nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro.

Pertanto, vertendo il giudizio su pretese attinenti al rapporto di lavoro ed essendo domandato il riconoscimento di una prestazione di natura economica, la presente controversia non può che rientrare nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

5. Il ricorso è fondato.

6. Il *thema decidendum* sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui "*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*".

Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto 39).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).

È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

7. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che la ricorrente rientra nella nozione di “*lavoratore a tempo determinato*”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: invero, la sig.ra XXXX XXXXX è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione in qualità di docente e ha prestato attività di docenza a tempo determinato nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti precisato che “(...) risulta che l'indennità di cui al procedimento

*principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (...) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (...) La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss).*

Inoltre, la situazione della ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.

Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi - anche se in "posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati" (art. 3 del D.P.C.M.) - è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico.

La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1842/2022).

Tale disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata; né pare potersi sostenere l'assunto del convenuto Ministero secondo cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la "maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo per i quali la formazione in servizio è divenuta adesso attività funzionale obbligatoria, strutturale e permanente" atteso che la Carta è erogata - per lo stesso valore nominale - ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino

*ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Sicché, è stato affermato che paradossalmente “a seguire l’opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).*

Del resto, l’esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all’art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all’art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007. Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo determinato: l’art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che *“L’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”*; l’articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto; l’articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l’amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.

Anche l’art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che *“il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando... per l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”*.

Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che *“la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale*

*docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022).*

Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.

**8.** Non è condivisibile la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti.

Così ragionando si attribuirebbe all'apposizione del termine finale - e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza - l'effetto di precludere la possibilità di accertare la sussistenza di una discriminazione. Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. del 2016 prevede che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate. Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo; in ogni caso si osserva che la normativa indicata da parte convenuta non appare prevedere un limite di € 1.000,00 quale valore massimo della carta.

**9.** In conclusione, atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la sig.ra XXXX XXXXX ha prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l'amministrazione convenuta va dunque condannata a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta dal valore nominale di € 2.000,00. Ciò al fine di sostenerne la formazione e di valorizzarne le competenze professionali.

**9.** Conclusivamente va disposto come in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

a) accerta e dichiara il diritto di XXXX XXXXX all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

b) per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta dall'importo nominale complessivo di euro di € 2.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;

c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Abate Giuseppe Massimo dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Marsala, il 21/06/2023

**IL GIUDICE**

XXXX XXXXX

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice **XXXX XXXXX**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*